

LEGGE 46/82 – FIT – Scheda di sintesi

Descrizione

La Legge 17 febbraio 1982 n. 46 che all'**art. 14** istituisce il Fondo Rotativo per l'Innovazione Tecnologica¹ (F.I.T.) finanzia diverse tipologie di azioni:

- a) programmi di ricerca che prevedono preponderanti attività di sviluppo precompetitivo² con eventuali attività connesse di ricerca industriale;
- b) programmi di ricerca³ che comprendano attività relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca, l'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri già esistenti.

Obiettivi

Con il Decreto 16.1.2001 il MAP ha attuato l'attesa riforma di questo importante fondo speciale rotativo orientandosi sugli obiettivi di una maggiore efficienza operativa, finanziamenti più consistenti per le imprese e una semplificazione delle procedure. L'intervento è volto alla promozione e alla diffusione nell'ambito delle PMI dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazione (ICT) al fine del miglioramento della competitività.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni del Fondo per l'Innovazione Tecnologica (F.I.T.) i soggetti giuridici aventi stabile organizzazione in Italia e compresi in una delle seguenti tipologie:

- imprese industriali produttrici di beni e/o servizi;
- imprese di trasporto;
- imprese agro-industriali;
- centri di ricerca promossi da uno o più dei soggetti precedenti;

1 Per Innovazione Tecnologica si intendono quegli interventi volti a sviluppare nuovi prodotti, servizi o processi aziendali attraverso l'utilizzo o lo sviluppo di una nuova tecnologia;

2 Per Attività di Sviluppo Precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possano rappresentare miglioramenti.

3 Per Ricerca Industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

- imprese artigiane di produzione;
- consorzi e società consortili con partecipazione maggioritaria di uno dei soggetti precedenti (il limite inferiore della partecipazione è fissato al 30% quando la sede sia in area depressa);
- Università, Enti Pubblici di Ricerca, ENEA ed ASI (Agenzia Spaziale Italiana), qualora presentino domanda congiuntamente ad uno o più dei soggetti precedenti ai quali deve far capo almeno il 50% del costo del progetto (30% per i progetti svolti completamente nelle aree depresse).

Spese ammissibili

Sono ammissibili programmi di importo superiore a 200.000 Euro. L'ammissibilità dei costi, al netto di IVA, decorre dalla data di presentazione della domanda, salvo che per gli studi di fattibilità, nel limite massimo del 10% del costo totale, che possono essere stati sostenuti anche nei 12 mesi precedenti la domanda.

Sono ammissibili:

- le spese per il personale di ricerca;
- il costo delle attrezzature, strumentazioni e materiali di nuovo acquisto, da utilizzare per l'attività di sviluppo (al netto dell'eventuale valore residuo per altre finalità);
- il costo di prestazioni di terzi e di servizi di consulenza, compresa l'acquisizione di beni immateriali;
- le spese generali sono riconosciute in maniera forfetaria, pari al 60% del costo del personale.

Nel caso di opere relative a centri di ricerca, sono ammesse le spese per progettazione e studi di fattibilità (nel limite del 5% delle spese ammissibili al centro stesso), l'acquisto di aree e fabbricati, la realizzazione di opere edili ed infrastrutture.

Non sono ammissibili i costi relativi a mobili e arredi.

Tipologia di Finanziamento

Il finanziamento avviene sottoforma di credito agevolato e di contributo alla spesa che non può superare il 50% espresso in ESL* per i progetti di ricerca industriale (per il 25% in conto capitale e per il 70% nella forma di credito agevolato); per attività di sviluppo precompetitivo fino al 25% espresso in ESL (10% conto capitale e 70% credito agevolato);

* ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) rappresenta l'agevolazione nominale espressa in percentuale dell'investimento. In altre parole, essa esprime in percentuale il valore dell'agevolazione concessa al lordo delle tasse, rapportato all'intero ammontare dell'investimento.

per attività che interessano entrambi, fino al 35% espresso in ESL concesso per il 20% in conto capitale e per il 60% nella forma del credito agevolato.

Il credito agevolato è previsto nella misura del 15% del tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto durante il periodo di preammortamento. Nel periodo di ammortamento la percentuale del tasso di riferimento dipende dalle dimensioni e dall'ubicazione dell'impresa beneficiaria. Per i programmi che vengono realizzati nelle aree Obiettivo 1, 2, 5 b il tasso di interesse nel periodo di ammortamento è pari al 25% del tasso di riferimento. Il rimborso avviene di norma con rate annuali costanti, posticipate comprensive di capitale ed interessi. Non sono richieste garanzie.

La durata massima dei finanziamenti è di 15 anni, di cui un periodo di preammortamento di 5 anni ed un periodo di ammortamento di 10 anni.

Il livello massimo di finanziamento è indicato in percentuale sui costi giudicati ammissibili:

- programmi ad alto livello innovativo: 55% dei costi ammessi all'agevolazione;
- programmi di livello innovativo: 35% dei costi ammessi all'agevolazione.

In casi eccezionali, per quei programmi giudicati di eccezionale importanza per la politica industriale del Paese, la percentuale d'intervento può raggiungere il 70% dei costi ammessi.

All'atto della presentazione della domanda è possibile richiedere che il 50% dell'agevolazione venga erogata in forma di finanziamento in conto capitale, tuttavia a questa modalità si ricorre solo nel caso in cui le motivazioni all'uopo addotte dall'interessato siano particolarmente gravi.

Procedura

Il Ministero delle Attività Produttive sottoscrive apposite convenzioni con delle banche concessionarie, nominate Gestori, alle quali affida l'incarico di valutare la fattibilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti sottoposti ad istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Lo stesso Ministero, fornisce, inoltre, personale qualificato per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti in esame.

Le imprese devono essere costituite da oltre due anni. Necessaria la positività degli ultimi due esercizi e una struttura tecnico dimensionale adeguata alla realizzazione del programma.

Tempistica dell'investimento

L'erogazione avviene a stato di avanzamento del progetto, in non più di 4 soluzioni, più l'ultima a saldo ad avvenuta realizzazione del programma che deve avere comunque una durata tra i 18 ed i 48 mesi.

Ai fini dell'erogazione il soggetto beneficiario deve aver sostenuto costi non inferiori a quelli previsti nel progetto originario per ciascuno stato di avanzamento.

Operatività

La legge è attiva ed è resa operativa attraverso l'emanazione di bandi.

Con il decreto del 12 novembre 2003 il MAP ha reso nuovamente operativi i finanziamenti FIT con risorse stanziare per un totale di 62,8 milioni di Euro.